



07895-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi	- Presidente -	Sent. n. 363
Angelo Matteo Socci		UP - 17/02/2022
Stefano Corbetta	- Relatore -	R.G.N. 36886/2021
Alessio Scarcella		
Enrico Mengoni		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/06/2021 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo,
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore

h

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma confermava la decisione emessa dal Tribunale di Velletri all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, riquilificata il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, aveva condannato (omissis) alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 6.000 euro di multa per aver illecitamente detenuto a fine di spaccio, unitamente ad altro soggetto giudicato separatamente, circa 30 gr. lordi di cocaina, da cui sono ricavabili 167 dosi singole medie.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione della penale responsabilità art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, illogicamente desunta dall'essersi l'imputato avvalso della facoltà di non rispondere e considerando l'esito negativo della perquisizione domiciliare, e che l'imputato, trovato positivo al *drug test* al momento dell'ingresso in carcere, ha spiegato di lavorare saltuariamente dal cognato.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen. e 75 d.P.R. n. 309 del 1990. Assume il difensore che la Corte di merito, di propria iniziativa, ha acquisito il certificato giudiziale aggiornato dell'imputato, in violazione del diritto al contraddittorio, senza compiere un'analisi in concreto della maggiore pericolosità sociale dell'imputato e considerando che le precedenti condanne, quanto alla recidiva reiterata, non hanno ritenuto la recidiva e, quanto alla recidiva infraquinquennale, che esse si riferiscono a mere contravvenzioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione a un profilo dedotto con il secondo motivo.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Va ricordato che, in materia di stupefacenti, la prova della destinazione a uso non esclusivamente personale della droga va desunta da una serie di indici sintomatici, quali la quantità dello stupefacente (Sez. 6, n. 11025 del

06/03/2013 - dep. 08/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726), elemento che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, dep. 12/11/2014, P.G. in c. Salaman, Rv. 260991), la qualità soggettiva di tossicodipendente, le condizioni economiche del detentore, le modalità di custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio e al confezionamento delle dosi, il luogo e le modalità di custodia (Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004 - dep. 17/09/2004, Vidonis, Rv. 229686).

Non è peraltro necessario che, nel singolo caso, sia accertata la sussistenza di tutti gli indici sintomatici della destinazione a terzi dello stupefacente, purché detta destinazione sia appurata oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di uno o più elementi indicativi della finalità di spaccio presenti nel caso concreto.

Conseguentemente, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018 - dep. 14/02/2018, Gjoka, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604).

2.2. Nel caso in esame, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - desunto la destinazione, almeno in parte, alla cessione della cocaina, valorizzando il quantitativo non trascurabile di sostanza stupefacente, da cui erano ricavabili 167 dosi medie, e la sua qualità, essendo stato riscontrato il principio attivo nella misura dell'85%, nonché il tentativo dell'imputato di sottrarsi al controllo degli operanti e l'assenza di fonti lecite di guadagno da parte del *(omissis)*.

Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che sfugge al sindacato di legittimità.

3. Il secondo motivo è fondato per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

4. In primo luogo si osserva che non vi è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio, essendo consentita, a mente dell'art. 236 cod. proc. pen., l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato, anche in via officiosa, in quanto l'acquisizione del certificato penale aggiornato rientra sempre, anche in sede di appello, tra i poteri-doveri del giudice che non reputi sufficiente il certificato del casellario in atti (Sez. 1, Sentenza n. 2514 del 26/05/1994, dep. 14/07/1994, Ucciero, Rv. 199028)

4. Quanto al merito della censura, si ricorda che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze n. 192 del 2007 e poi, *ex plurimis*, sentenza n. 185 del 2015) e di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, dep. 05/10/2010, Celibè, Rv. 247838, nonché, *inter alia*, Sez. 6 n. 34670 del 28 giugno-5 agosto 2016), l'applicazione della recidiva in tanto si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia in concreto espressivo non solo di una maggiore pericolosità criminale, ma anche di un maggior grado di colpevolezza, legato alla maggiore rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l'ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne; tale maggiore rimproverabilità che non può essere presunta in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti condanne, dovendo, ad esempio, essere esclusa allorché il nuovo delitto sia stato commesso dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorché abbia caratteristiche affatto diverse.

Il riconoscimento e l'applicazione della recidiva postulano perciò la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

5. Orbene, una valutazione del genere era stata compiutamente effettuata già dal Tribunale, il quale aveva correttamente ravvisato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della recidiva all'esito di un'attenta e puntuale disamina dei precedenti penali a carico del *(omissis)* (gravato da tre precedenti condanne per violazione della legge in materia dei stupefacenti), da ciò

desumendo che, per il numero e gravità (tra cui anche il delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), per la continuità nel tempo e per la loro analogia con il reato per cui si procede, tali caratteristiche siano sintomatiche di una personalità particolarmente pericolosa e incline alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, proprio in ragione, evidentemente, delle inefficaci risposte soggettive del ricorrente alle pene già inflitte.

Si tratta di una valutazione di fatto sorretta da adeguata e logica motivazione, la quale non è sindacabile in sede di legittimità.

6. Ininfluyente è la circostanza che, con riguardo alle precedenti sentenze di condanna, non sia stata ritenuta la recidiva, dovendosi qui ribadire, che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, dep. 26/04/2021, Di Maio, Rv. 281229), situazione che la Corte di merito ha accertato nel caso di specie.

7. E' fondata la censura relativa alla sussistenza della recidiva infraquinquennale.

Premesso che, a seguito della riforma attuata con la l. 5 dicembre 2015, n. 251, la recidiva è configurabile in relazione ai soli delitti, si rammenta che, ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come *dies a quo* non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (da ultimo, Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, dep. 02/09/2021, Amadisi, Rv. 281860).

Nel caso di specie, come risulta dal casellario giudiziale, le sentenze relative alla violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sono divenute irrevocabili, al più tardi nel 2005, mentre il reato in esame è stato commesso il 13 marzo 2015; le successive condanne riportate dal ^(omissis) si riferiscono alla contravvenzione ex art. 9 l. n. 1423 del 1956 e, quindi, non sono valutabili ai fini della recidiva, come non è valutabile la condanna per i delitti ex artt. 73 e 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, inflitta con sentenza della Corte di appello di Roma l'11 giugno

2018, divenuta irrevocabile il 25 novembre 2020, e quindi dopo la commissione del fatto per cui è processo.

Nel caso in esame, quindi, si è in presenza della recidiva reiterata e specifica, la cui applicazione comporta un aumento di pena della metà, ai sensi dell'art. 99, comma 3, cod. pen.

8. In applicazione del principio secondo cui la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 - dep. 24/01/2018, Matrone, Rv. 27183101), questa Corte può procedere al computo della pena, semplicemente operando il diverso aumento per la recidiva nella misura della metà, e non già di due terzi come operata dal Tribunale.

La pena può perciò essere così rideterminata: p.b., come determinata dal Tribunale, anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 5.400 di multa, aumentata della metà per la recidiva reiterata e specifica nella misura di mesi nove e 2.700 euro, pari ad anni due e mesi tre di reclusione e 8.100 di multa, ridotta di un terzo per il rito ad anni uno e mesi sei di reclusione e 5.400 euro di multa.


9. Per i motivi indicati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che si ridetermina in complessivi anni uno e mesi sei di reclusione e 5.400 euro di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni uno e mesi sei di reclusione e 5.400 euro di multa. Dichiarà inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 17/02/2022.

Il Consigliere estensore
Stefano Corbetta



Il Presidente
Elisabetta Rosi

